

# Riforma Albo 106 e recupero crediti

Intervista al Presidente UNIREC Marco Pasini e all'esperto Giuseppe Roddi



A cura della **Redazione** Credit Village Magazine

## **P**residente Pasini, con la riforma dell'Albo 106, cosa cambia per il recupero crediti in Italia?

**M.P.** Di fatto non cambia niente, in quanto - come prima - l'attività di recupero crediti in conto terzi, in Italia, compete esclusivamente alle imprese in possesso della licenza ex art 115. Inoltre - ci tengo a precisare - che le società di recupero possono legittimamente svolgere anche nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione, per conto del master servicer - che dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in ottica vigilanza e antiriciclaggio - attività

di sub-servicing (o special servicing) in forza della sola autorizzazione.

## **Dott. Roddi, ci spiegherebbe quindi quale è l'attuale contesto normativo, alla luce anche della riforma dell'Albo 106?**

**G.R.** Il quadro è il seguente. Come anticipato dal Presidente Pasini, l'attività di recupero crediti in conto terzi, in Italia, compete alle imprese che operano in virtù di autorizzazione e controllo - preventivo e successivo - del Ministero dell'Interno attraverso le Questure Locali che rilasciano apposita licenza come da disposizioni dall'art. 115 del R.D. 18

giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Per quanto riguarda, invece, le società finanziarie, la recente Circ. 288, tit. I, cap. 3, sez. III della Banca d'Italia - "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d'Italia" - come tale non diretta alle imprese di recupero - prevede che, oltre all'attività a loro riservata e per lo svolgimento della quale occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all'Albo 106 TUB (società finanziarie), possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto all'attività principale (ciò vale, analogamente, anche per le banche).

Fra le connesse, laddove previsto nell'oggetto sociale, rientra il recupero crediti di terzi. Ma ciò è del tutto eventuale ed accessorio rispetto all'attività finanziaria prevalente.

Con il dm 53 "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari", viene resa evidente la distinzione tra le attività di carattere finanziario sottoposte a vigilanza rispetto ad altre, tra cui il recupero crediti.

Infine, l'esame dell'odierno ordinamento giuridico italiano non evidenzia alcuna norma che preveda un qualche obbligo a carico delle banche o degli intermediari finanziari di dover affidare l'attività di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo ex art. 106 TUB.

## **Dott. Roddi, il recente DM 53 - da lei sopra citato - distinguendo con precisione il campo finanziario (106 TUB), rispetto a quello di servicing (115 TULPS), rafforza le attività di quest'ultime estendendone il raggio di azione anche all'acquisto crediti: è corretto?**

**G.R.** Confermo. Il sopra citato decreto del Ministero Economia e Finanze del 2.4.15 n.53 "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in at-

tuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell'art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130", ha schiuso nuove prospettive di business per i recuperatori di credito, purché all'interno di un preciso computo patrimoniale. In particolare l'art. 2 c.2 lett. b) del dm precisa che l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti - da parte delle imprese di recupero crediti - al ricorrere di determinate condizioni, non costituisce attività di concessione di finanziamenti; pertanto questa forma di acquisto di crediti non è "attività finanziaria", non è riservata e chi la pone in essere - segnatamente i soggetti 115 TULPS - non deve iscriversi all'Albo 106 TUB.

**Presidente Pasini, fin dalle sue origini UNIREC è sinonimo di buone prassi, professionalità e deontologia, non a caso l'associazione ha sottoscritto accordi con i Consumatori fin dal 2004. Ci spiega brevemente quali sono gli "strumenti" associativi per garantire tutto questo?**

**M.P.** Innanzitutto, la richiesta di adesione ad UNIREC viene accolta favorevolmente solo dopo un'attenta e minuziosa valutazione dei requisiti professionali e morali dei responsabili ed organizzativi dell'impresa, la quale - inoltre - viene costantemente monitorata da parte degli organi di verifica per assicurarne il mantenimento.

Inoltre, da sempre UNIREC pone molta attenzione allo sviluppo e divulgazione di **"best practices"** che consentano di coniugare l'efficacia del servizio, il rispetto del Consumatore/Debitore e l'immagine delle Committenti.

E va in questa direzione l'obbligo, per le imprese iscritte, al pieno rispetto dei Regolamenti associativi; in particolare del "Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito" sotto-

scritto da FORUM UNIREC-CONSUMATORI. Il documento, infatti, contiene le più corrette ed appropriate indicazioni operative e comportamentali da seguire nei processi di gestione del credito: definizione del numero dei contatti, orari in cui possono essere effettuati, modalità con cui svolgere le visite domiciliari, tenore delle comunicazioni epistolari. E, per dirimere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero insorgere tra le imprese a tutela del credito e il Debitore/Consumatore, il FORUM UNIREC-CONSUMATORI ha redatto - già nel 2014 - il "Protocollo e Regolamento di Conciliazione paritetica".

Infine, per garantire la massima divulgazione e conoscenza delle linee guida normative e operative, abbiamo recentemente presentato il programma formativo 2016 per gli addetti alla tutela del credito: grazie alla partnership realizzata con l'Università Telematica Unitelma

La Sapienza ed all' introduzione di uno strumento innovativo come l'e-learning, tutti i nostri operatori potranno acquisire e potenziare le competenze professionali in merito alle principali aree tematiche di interesse.

**Mi faccia capire bene Presidente, le 115 che aderiscono a Unirec pur non avendo la sorveglianza della Banca d'Italia, hanno però quella del Ministero degli Interni, resa capillare dalle Questure a cui devono rendicontare la propria attività e farsi nulla ostare i collaboratori di phc e hc. Hanno stretti filtri di ingresso e permanenza in associazione, Codice Deontologico, Buone Prassi e, soprattutto, attraverso Unirec possono vantare un dialogo continuo con i Consumatori e le Authority di sorveglianza. Corretto?**

**M.P.** Confermo, è corretto. ■



#### **Giuseppe Roddi**

Accademico di Sant'Anselmo (Aosta), pubblicista, autore di libri e pubblicazioni scientifiche, (tra cui: "La nuova attività della Confidi" - a cura Dipartimento Scienze Aziendali, Facoltà Economia, Università di Firenze; "Il credito al consumo. Tipologie contrattuali, soggetti, aspetti tributari" - Etas Libri; "La normativa antiriciclaggio" - Liriti editore; "Codice dell'usura" - Altgamma editore; "Le società finanziarie. I soggetti. Gli adempimenti. Le sanzioni" - Il Sole24ore); attualmente dirige una propria società di consulenza specializzata in compliance bancaria e finanziaria.